

Legge regionale 30 novembre 2011 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 4, comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530, 4533 e 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 fanno carico:

a) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 3, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;

b) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 4, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.